

Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario

(emanato con D.R. n. 983, prot. n. 17863 – l/3 del 29.11.2011)

Articolo 1. Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» ed individua le attività che costoro possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo, in conformità alla normativa nazionale.

Articolo 2. Richiesta.

1. L'Università può proporre il conferimento del titolo di «Professore Emerito» per i professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, abbiano prestato complessivamente almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari di cui almeno cinque presso l'Università degli Studi di Foggia.

2. L'Università può proporre il conferimento del titolo di «Professore Onorario» per i professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, abbiano prestato complessivamente almeno quindici anni di servizio in qualità di professori ordinari di cui almeno tre presso l'Università degli Studi di Foggia.

3. La proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito e del titolo di Professore Onorario è approvata dal Senato Accademico, su richiesta della Struttura accademica di didattica e di ricerca di ultima afferenza del docente. La richiesta della Struttura di cui sopra deve essere adeguatamente motivata in relazione al prestigio goduto dal docente in seno alla Comunità Accademica, per la diffusione e continuità della sua produzione scientifica e degli incarichi accademici di particolare rilievo ricoperti dall'interessato. La richiesta della Struttura deve essere corredata di almeno due lettere di sostegno alla proposta da parte di eminenti studiosi di livello internazionale dello stesso ambito disciplinare e non appartenenti all'Università degli Studi di Foggia. La delibera della Struttura deve essere approvata da almeno i 4/5 dei suoi componenti. Il Senato Accademico approva la richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti che siano professori o

ricercatori. Il numero dei Professori Emeriti, unitamente al numero dei Professori Onorari, non può superare il 10% dei professori ordinari dell'Ateneo.

3. Ai fini del conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario, è necessario:

- a) non avere riportato condanne penali o civili, passate in giudicato;
- b) non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- c) non aver causato discredito alla Università in occasioni o dichiarazioni pubbliche.

4. Il titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario può essere conferito a personalità che abbiano dato lustro all'Ateneo con una attività scientifica di livello particolarmente elevato, attestata dal valore, dalla collocazione e dall'abbondanza della produzione scientifica, così come dall'ottenimento di prestigiosi premi o riconoscimenti internazionali.

5. Costituisce altresì motivazione aggiuntiva per il conferimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario il possesso di attestati di merito quali:

- la Presidenza di Società Scientifiche o Accademie Nazionali o Internazionali;
- l'appartenenza al Comitato di Redazione di riviste scientifiche di rilevante importanza internazionale;
- la Presidenza di Congressi organizzati da ben note e prestigiose Società Scientifiche Internazionali;
- eventuali posizioni di responsabilità nella gestione di strutture rilevanti dell'Ateneo quali, ad esempio: Rettore, Prorettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di Laurea, Coordinatore di Corso di Dottorato.

5. Il titolo viene conferito dall'Autorità Nazionale competente.

Articolo 3. Attività di ricerca.

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono, nei limiti previsti dall'ordinamento, continuare a svolgere le attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, nell'ambito della Struttura di Ricerca a cui afferiscono e possono ricoprire l'incarico di responsabile di progetti, anche finanziati da enti pubblici e privati.

2. La Struttura di Ricerca potrà fornire al Professore Emerito e al Professore Onorario le strutture necessarie ed idonee al compimento delle proprie attività.

Articolo 4. Attività didattica.

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono, nei limiti previsti dall'ordinamento, svolgere attività didattica, con incarico a titolo gratuito, nei corsi ufficiali e in quelli integrativi, e possono far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea. Possono altresì insegnare nelle Scuole di Dottorato, previa delibera del Consiglio della Scuola.

Articolo 5. Partecipazione agli organi.

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario, su invito ed in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni degli organi della Struttura dove si svolge l'attività didattica ovvero di ricerca.